



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 aprile 2019
(OR. en)

8407/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0090 (NLE)**

PECHE 182

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 aprile 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 171 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 171 final.

All.: COM(2019) 171 final



Bruxelles, 10.4.2019
COM(2019) 171 final

2019/0090 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è entrato in vigore il 15 aprile 2008. L'ultimo protocollo dell'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2014 ed è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica di Guinea-Bissau ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau². Al termine dei negoziati, il 15 novembre 2018 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 16 dello stesso.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

In linea con le priorità della riforma della politica della pesca³, il nuovo protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque della Guinea-Bissau, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Esso tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2017) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo, entrambe effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e di sostenere gli sforzi di tale paese volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- (a) pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti;
- (b) pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi;
- (c) pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici;
- (d) tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari;
- (e) tonniere con lenze e canne.

Per le prime tre categorie, le possibilità di pesca sono espresse in termini di sforzo di pesca (TSL) per i primi due anni e di limiti di cattura (TAC) per gli ultimi tre anni.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Guinea-Bissau si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo.

¹ Adottate dal Consiglio "Ambiente" il 28 febbraio 2017.

² GU L 342 del 17.12.2007, pag. 5.

³ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 2, stabilisce la politica comune della pesca e, all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), stabilisce la tappa pertinente della procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2016 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo vigente dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Guinea-Bissau e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo del protocollo. Le conclusioni della valutazione sono esposte in un documento di lavoro distinto⁴.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca tonniere dell'UE è fortemente interessato alla pesca nella Guinea-Bissau e il rinnovo del protocollo contribuirebbe a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 15 600 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 11 600 000 EUR all'anno per l'intera durata del protocollo;

⁴ SWD (2017) 19 final del 18.1.2017.

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca e dell'economia blu della Guinea-Bissau per un importo pari a 4 000 000 EUR all'anno per l'intera durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche continentali e marittime per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁵.

⁵ Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 241/2008² relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (di seguito, l'"accordo")³, accordo entrato in vigore il 15 aprile 2008, in seguito tacitamente rinnovato e tuttora vigente.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 23 novembre 2017.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo"). In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 novembre 2018.
- (4) Conformemente alla decisione 2019/.../UE del Consiglio⁴, il protocollo è stato firmato il [inserire la data della firma].
- (5) Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (6) L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione europea e alla Repubblica di Guinea-Bissau di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
- (7) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione.
- (8) L'articolo 10 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, la commissione mista può approvare, in alcuni casi, modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno

¹ GU C del , pag. .

² Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

³ GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

⁴

conferire alla Commissione, a determinate condizioni, il potere di approvarle con una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (di seguito, il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione come allegato I.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitata(e) a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche di cui all'articolo 17 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*